



TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN	Presidente
dott. Gianfranco PELLIZZONI	Giudice
dott. Mimma GRISAFI	Giudice rel.

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 l.f. depositato dalla A srl in liquidazione in data 11/4/11, con il quale è stata richiesta la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e lette le successive integrazioni e modifiche, con relativi allegati;

sentito il ricorrente e il giudice delegato all'audizione del ricorrente;

premesso che sussistono i seguenti presupposti "oggettivi" e "soggettivi" per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato ed in particolare: 1) la qualità di imprenditore commerciale, avente i requisiti di cui all'art. 1 L.F., del soggetto che ha proposto l'istanza di concordato, con superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 II co l.f.; 2) la sussistenza di uno stato di crisi (in specie, di un vero e proprio stato di insolvenza) dell'impresa; 3) la presentazione di un piano formulato ai sensi dell'art. 161 l.f.; 4) la presentazione della documentazione a corredo del piano medesimo di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f..

OSSERVA

La A srl in liquidazione (di seguito semplicemente A) ha chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo, con contestuale domanda di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter lf, sulla base dell'attestazione di uno stato di crisi finanziaria dell'impresa, proponendo inizialmente un piano che, suddivisi i creditori chirografari in cinque classi, prevedeva: 1) il pagamento parziale nella misura del 77,2% dei creditori garantiti da prelazione ipotecaria convenzionale, Banca B. e Banca C; 2) la degradazione integrale a chirografo dei creditori muniti di ipoteca legale (Equitalia spa) e giudiziale (Banca B.); 3) il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio generale dell'Erario per "imposta sostitutiva", dell'Equitalia per INPS e INAIL, dell' INPS e dell'INAIL (con una formale, ed indistinta, suddivisione di tale complessivo debito in un 50% cui si offre il pagamento al 100% ed un restante 50% cui si offre il pagamento nella percentuale del 16,75%; 4) pagamento integrale, oltre che delle spese (pretesamente) prededucibili, dei restanti creditori *privilegiati generali*, tra cui tutti i creditori di cui all'art. 2751 bis cc, l'IVA 2009 e 2010, ICI, TARSU ed Erario per ritenute Irpef ; 5) il pagamento dei crediti chirografari - tali "ab origine" o privilegiati "degradati" parificati ai chirografi ai fini del voto. - suddivisi in cinque classi con pagamenti in percentuali differenziate tra il 16,75% e il 5,27 %.

A seguito di convocazione, il ricorrente – aderendo ad una parte dei rilievi sollevati e dei chiarimenti richiesti dal Giudice delegato all'istruttoria – con successiva memoria di data 18/5/2011 ha eliminato il peggiore trattamento del chirografo Equitalia spa (classe 3) rispetto ai chirografi delle due precedenti classi, in quanto trattamento

deteriore non consentito dall'art. 182 ter lf, e inoltre, in conseguenza della certificazione nel frattempo ricevuta (per effetto della presentazione della domanda di transazione fiscale) da parte dell'Equitalia di un debito previdenziale e assistenziale superiore a quello prospettato nella prima domanda, ha modificato il piano concordatario, prevedendo a favore dei creditori chirografari - tali "ab origine" o privilegiati "degradati" parificati ai chirografi ai fini del voto - pagamenti in percentuali differenziate in cinque classi tra il 15,75% e il 3,47 %.

Con successivo decreto collegiale di data 20/5/11 il Tribunale ha ribadito il rilievo, già sollevato dal G.D. della non corretta formazione della classe 1), essendovi inseriti creditori tra loro non omogenei (Equitalia, Erario, INPS e INAIL da un lato e Istituti bancari dall'altro), oltre che per interessi economici, anche per posizione giuridica (ipoteca- privilegio generale), e ha concesso un termine per l'eventuale riformulazione delle classi e per le integrazioni ritenute opportune, riservandosi all'esito di decidere in ordine alle restanti questioni giuridiche di ammissibilità del proposto concordato, in gran parte già evidenziate come problematiche dal Giudice designato in sede di convocazione.

La ricorrente ha quindi presentato nel termine assegnato una seconda memoria, modificando radicalmente il piano proposto, senza peraltro rettificare la domanda di transazione fiscale. Partendo dall'assunto che la formazione di classi non è obbligatoria in nessun caso per il debitore, ha eliminato la suddivisione dei creditori chirografari in classi e, mantenendo la previsione di un pagamento parziale ai creditori ipotecari, parzialmente o integralmente degradati a chirografi, e parziale ai privilegiati generali "imposta sostitutiva", INPS e

INAIL e sanzioni, ha previsto un pagamento indifferenziato a tutti i creditori chirografari – tali “ab origine” o privilegiati “degradati” parificati ai chirografi ai fini del voto – nella percentuale del 14,29%.

La domanda di concordato con transazione fiscale proposta dalla A srl ad avviso del Tribunale è inammissibile.

L'esame della domanda - anche a prescindere dalle incertezze “in fatto” determinate da una scarsa chiarezza e da una certa approssimazione nella presentazione da parte del ricorrente della transazione fiscale, e nell'illustrazione dei debiti fiscali, tributari, previdenziali e assistenziali, con relative sanzioni ed interessi, a carico della società - pone per vero diverse questioni giuridiche, ancora vivacemente dibattute in dottrina e in giurisprudenza. Tra queste, quella di più immediata evidenza, che si pone per effetto della modifica della proposta in corso di procedimento con eliminazione delle classi di creditori, è la questione dell'obbligatorietà o facoltatività della formazione di classi di creditori nell'ipotesi in cui a creditori con diversità di “posizione giuridica” (ad esempio: postergati ex lege e creditori privilegiati “incapienti”, ossia in parte o integralmente “degradati” a chirografi) viene offerto un trattamento eguale a quello offerto ai creditori chirografi. Nel caso in esame, se si condivide l'opinione che un creditore privilegiato degradato in parte o “in toto” a chirografo per c.d “incapienza” del bene è (ossia, *rimane*), un creditore in sé “privilegiato” (come ribadito dalla Suprema Corte in punto ammissione di credito con privilegio speciale su bene non esistente Cass. 24/10/05) e ciò in quanto viene sì equiparato dall'art. 177 l.f. ai chirografi, per la parte che non trova soddisfazione con il ricavato del bene, ma so-

lo *ai fini del voto*, potrebbe sostenersi, come sostiene parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, che la sua classazione è obbligatoria; così come potrebbe sostenersi che obbligatoria è la formazione di una classe per i “postergati” ex lege qualora agli stessi si intenda offrire una percentuale di pagamento pari a quella offerta ai creditori chirografari. La Suprema Corte, con la recente sentenza del 10 febbraio del 2011 n.3274, ha accolto l’indirizzo favorevole alla “facoltatività” della suddivisione in classi dei creditori e le argomentazioni svolte, per quanto riguarda le ipotesi di non omogeneità di interessi economici fra creditori avente medesima posizione giuridica, è senz’altro condivisibile, se non altro perché il legislatore non ha fornito criteri per una delimitazione degli interessi economici da qualificarsi come “omogenei”. Qualche dubbio permane nell’ipotesi di creditori aventi fra loro diversità di “posizione giuridica”. La stessa Suprema Corte, infatti, a ben vedere, nella citata pronuncia ha cura di precisare in diversi punti della motivazione che la “classazione” non è obbligatoria *“se non sono prospettate modalità soddisfattive diverse per creditori nella stessa posizione giuridica”* sicché non ha escluso espressamente l’obbligatorietà nella diversa situazione di creditori con posizione giuridica non omogenea.

Ad ogni buon conto, pur superando tale questione, la quale, anche in considerazione delle incertezze interpretative sul punto, potrebbe in questa prima fase essere lasciata in sospeso rimettendo in buona sostanza agli eventuali creditori dissenzienti la decisione se opporsi all’omologazione del concordato per tale ragione, altri sono gli aspetti di criticità, di maggiore ed immediata evidenza, che si im-

pongono e non possono che condurre, ad avviso del collegio, alla declaratoria di inammissibilità della domanda.

Il primo rilievo, anche se non per importanza, è dato dal fatto che il ricorso non rispetta la norma dell'art. 161 secondo comma lett.b) secondo cui il debitore deve presentare con il ricorso per concordato preventivo "l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione". L'elenco, che deve comprendere tutti i creditori, privilegiati e non, deve riportare per ciascuno l'ammontare del credito, con la specificazione della parte chirografaria e della parte prelativa e il titolo della prelazione, nonché il capitale dagli interessi. Nel caso in esame l'elenco dei creditori, depositato con il ricorso, non è completo né corretto. Quanto ai crediti di enti previdenziali e assistenziali una specificazione degli importi è data solo dall'attestazione dell'Equitalia spa, acquisita in corso di procedimento. Per gli altri crediti non vi è una chiara distinzione delle somme dovute per capitale e interessi, né una separata considerazione della parte in chirografo e della parte in privilegio dei crediti riconosciuti come privilegiati (ad es. spese per accertamenti giudiziali, contributi cassa previdenza); è rimasto un riferimento del tutto generico a crediti dell'"erario per imposta sostitutiva" senza specificazione di quale imposta sostitutiva si tratta; non si specifica per i crediti privilegiati e per quelli ipotecari, la misura e l'importo degli interessi maturati distinguendoli dal capitale. Ma, soprattutto, nell'elenco i crediti dei *fornitori* sono indicati come interamente chirografi, senza operare alcuna distinzione tra la parte imponibile e la parte di credito per rivalsa IVA assistito da privilegio speciale ex art. 2758 secondo comma cc. Considerato che tale distinzione non è stata operata se

ne deve dedurre che il ricorrente ha inteso degradare a chirografo tale credito, per mancanza dei beni oggetto della prelazione speciale. Se ciò è ammissibile, per effetto della modifica all'art. 160 II co lf. operata dal D.lgs 2007 n. 169, tuttavia il dato avrebbe dovuto essere chiarito e la relazione redatta e presente agli atti avrebbe dovuto attestare tale mancata presenza, onde giustificare la degradazione a chirografo dei relativi importi come previsto dall'art 160 II co lf.

Ma la questione più delicata che si presenta nel presente procedimento è quella dell'esistenza di un'offerta di pagamento parziale dei crediti previdenziali e assistenziali, e quindi del rapporto fra il concordato preventivo e la transazione fiscale.

La ricorrente, avendo previsto nel suo piano un pagamento parziale di un debito verso l'erario (esclusa l'IVA) e dei debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali, ha presentato domanda di transazione fiscale, sicché non è rilevante nel presente procedimento la questione, ancora per vero fortemente dibattuta, della obbligatorietà o meno di tale domanda in ipotesi di pagamento parziale dei crediti fiscali o previdenziali (anche se, in realtà, il contenuto della domanda rispecchia il primo piano di concordato e non quello da ultimo proposto e anche questo rappresenta una criticità se si aderisce alla tesi dell'obbligatorietà della transazione fiscale).

La domanda di concordato della società ricorrente però presenta, come sopra anticipato, altre criticità di non poco rilievo.

In primo luogo, la domanda di concordato e di transazione fiscale della A srl, come si è visto in premessa, propone un pagamento parziale, o nullo, a favore dei creditori ipotecari e un pagamento

parziale dei privilegiati generali (Erario per una non meglio precisata “imposta sostitutiva”, INPS e INAIL).

Il pagamento parziale dei creditori privilegiati (anche “generali” secondo l’interpretazione maggiormente condivisa) a seguito dell’integrazione del D.Lgs n.169 del 2007 è oggi consentita nel concordato preventivo. Debbono però essere rispettate le condizioni poste dall’art. 160 Il col f. ossia: a) che la percentuale di “soddisfazione” non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; b) che tale valore di mercato sia indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d); c) che il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione. E’, poi, opinione oggi condivisa dalla maggior parte degli interpreti quella secondo cui il limite di cui al punto a) e la condizione di cui al punto c) operano solo relativamente al patrimonio assoggettato al concorso, al quale deve applicarsi l’art. 2740 cc. Sarà pertanto possibile un’alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e, per quanto qui interessa, un pagamento dei chirografari nonostante il pagamento parziale dei privilegiati generali, qualora e *nei limiti in cui* vi sia c.d. finanza esterna, o meglio, vi siano risorse estranee al patrimonio assoggettato al concorso ed aggiuntive rispetto ad esso; a condizione cioè che in buona sostanza i creditori privilegiati non vengano trattati in modo peggiore rispetto all’ipotesi di apertura della procedura fallimentare.

Orbene, tali limiti debbono sicuramente essere rispettati dall’imprenditore qualora la domanda di cui all’art. 182 ter l.f. non

venga presentata e si proponga nel piano concordatario la falcidia dei crediti fiscali, previdenziali e assistenziali (alternativa possibile, come detto, per chi sostiene la tesi interpretativa della facoltatività della transazione fiscale). Ma la questione ancora dubbia è se in ipotesi di presentazione della domanda di transazione fiscale, l'art. 182 ter lf consenta la falcidia dei privilegiati (per lo più "generalisti") in deroga ai limiti posti dall'art. 160 Il co prima parte. L'opinione prevalente è che la transazione fiscale, inserendosi come sub-procedimento all'interno del concordato preventivo, è disciplinata in linea di principio dalle norme previste per il concordato preventivo, salve le deroghe previste dall'art. 182 ter e consentite in quanto norma speciale.

Il problema interpretativo è dato ovviamente dai limiti di questo giudizio di compatibilità per tutto quanto non viene in tale disposizione espresso. La deroga in relazione alla regola del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, posta dall'art. 160 Il co ultima parte, per esempio, può fondatamente ritenersi implicita nella norma dell'art. 182 ter lf, come modificata, in quanto imponendosi il pagamento integrale di alcune delle imposte o dei tributi (IVA, ritenute operate e non versate, dazi doganali) con privilegi di grado basso, o imponendo con il rinvio al D.M. del 2009 il pagamento integrale di INPS, INAIL, se si ritenesse diversamente si renderebbe nella maggior parte dei casi non praticabile la transazione fiscale. Dall'art. 182 ter lf. non si ricavano invece elementi logici e interpretativi certi per sostenere che il legislatore ha inteso consentire all'imprenditore di derogare anche al principio generale posto dall'art. 160 Il co prima parte, quello cioè secondo cui il pagamento parziale dei privilegiati "incapienti" è possibile solo *se e nei limiti in cui* vi è "incapienza", co-

sì consentendo in definitiva che i crediti fiscali, previdenziali, assistenziali, ad eccezione di IVA, ritenute ecc, siano trattati in modo differenziato e, soprattutto, *deteriore* rispetto a tutti gli altri creditori privilegiati. E sul punto, infatti, non si è formato un indirizzo giurisprudenziale uniforme e pochi sono i Tribunali che hanno esaminato “ex professo” la questione. Nella quasi totalità delle sentenze di merito (anche quelle richiamate dal ricorrente), infatti, a ben vedere, le fattispecie esaminate erano relative a concordati preventivi in cui la proposta di pagamento parziale al fisco era accompagnata da un “surplus” di apporto economico nel concordato che consentiva di sostenere che in ogni caso il fisco, in ipotesi di fallimento, non avrebbe preso nulla o avrebbe preso meno di quanto proposto nel concordato. Ossia in buona sostanza, in sede fallimentare nel riparto detto creditore avrebbe beneficiato di un riparto uguale o inferiore a quello offerto con il concordato.

Potrebbe fondatamente sostenersi che anche tale possibilità, e quindi tale deroga all’art. 160 Il co prima parte lf, risulta implicita nell’art. 182 ter lf, proprio nella parte in cui consente (l comma) - senza porre al riguardo alcuna condizione - che un credito tributario assistito da privilegio superiore venga pagato parzialmente sebbene venga offerto anche un pagamento parziale ad un credito che ha un grado di privilegio inferiore. Se si aderisce infatti alla tesi più restrittiva (secondo cui non si può passare al pagamento di un privilegio più basso se non si è pagato per intero quello più alto) può sostenersi che tale deroga prevista dall’art. 182 ter lf all’ordine delle cause legittime di prelazione presuppone anche una deroga al principio di cui all’art. 160 Il comma prima parte in forza del quale il pagamento par-

ziale dei privilegiati può aversi *solo se e nei limiti in cui* i beni gravati dalla causa legittima di prelazione sono “incapienti”. Rimane tuttavia fermo ad avviso del Collegio che, anche aderendo a tale opzione interpretativa, non potrebbe invece derogarsi alla condizione di cui al punto b) sopra indicata, ossia alla necessità, soprattutto ai fini di fornire al creditore fisco e a tutti i creditori una corretta informazione, che il proponente indichi con il deposito di una relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 terzo comma, lettera d), *il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*”, ossia (per i privilegi generali) tutto il patrimonio del debitore. Qualora si proponga pertanto un pagamento parziale ai creditori con privilegio generale, anche in ipotesi di transazione fiscale, in ogni caso il ricorrente deve depositare una relazione ex art. 160 II co lf che consideri tutte le voci patrimoniali attive, comprese le azioni giudiziarie che potrebbero consentire l’acquisizione di somme di denaro, tra cui le azioni di responsabilità verso gli organi sociali e le azioni revocatorie ordinarie e fallimentari.

Nella fattispecie in esame la relazione giurata del professionista ex art. 160 II co lf. (doc. 18 bis) dott D indica quale “oggetto della perizia” (pag. 4) una serie di beni, mobili ed immobili, omettendo di esaminare e considerare, oltre al valore dell’azienda nel suo complesso, avviamento compreso (e non solo quindi nelle sue singole componenti materiali), ogni altro diritto di credito o azione presente nel patrimonio, comprese eventuali azioni revocatorie o di responsabilità nei confronti degli amministratori. Sul punto la relazione non contiene alcuna “riflessione” circa la sussistenza dei presupposti per l’esperimento di tali azioni che, come è noto, nell’ambito di una

procedura fallimentare spesso rappresentano una consistente fonte di recupero di disponibilità per i creditori. Non vi è inoltre nella relazione una considerazione analitica e separata (come invece viene fatto per i creditori con ipoteca) della misura di “incapienza” per ciascun grado di creditore con privilegiato generale (da qui anche il rilievo della non completezza dell’elenco dei crediti di cui sopra), al fine di poter verificare, come poi si dirà, il rispetto di tutte le condizioni poste dall’art. 182 ter lf. Il perito si limita ad attestare, inoltre, che “il valore indicato nel piano concordatario pari ad euro 4.197.080,00 non è inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, pari ad euro 3.954.628”. Tale ultimo importo però è comunque superiore al passivo privilegiato pagato al 100% (euro 3.761.647), sicché (esclusi i creditori ipotecari, per i quali l’incapienza evidentemente è correttamente accertata e per il residuo sarebbero certamente chirografi anche nel fallimento), e pur depurando da quelli che paiono essere “risorse aggiuntive” (rinuncia ad un credito non meglio specificato di un socio, da presumersi postergato ex lege, e parziale rinuncia di privilegio da parte di professionisti per importi assolutamente esigui rispetto al complessivo passivo), se ne ricava che in realtà i privilegiati generali (in specie erario, INPS e INAIL) in ipotesi di fallimento, contrariamente all’attestazione formale del perito, avrebbero una “soddisfazione” superiore a quella offerta nel concordato, di cui non viene indicata la percentuale. Tali incompletezze, oltre a rendere inammissibile la proposta, impediscono la determinazione (e la dovuta e relativa informazione ai creditori) sia della misura di soddisfacimento dei creditori privilegiati generali in ipotesi di fallimento, sia della misura

di soddisfacimento dei singoli creditori privilegiati secondo i diversi gradi per la verifica del rispetto dell'art.182 ter lf.

Ma anche a prescindere da tali rilievi di criticità, la domanda di concordato della A srl è inammissibile per ulteriori e non superabili ragioni. Premesso, infatti, che l'art. 182 ter lf pone una serie di regole, da considerare imperative, e quindi quali altrettanti presupposti di ammissibilità della procedura di concordato, si osserva che la domanda non rispetta neppure tali speciali prescrizioni. Decisivo e non superabile infatti è il rilievo che la domanda di transazione fiscale, parte integrante del piano concordatario, ha un contenuto difforme da quello imposto dall'art. 182 ter lf .

Come è noto, il D.L. n.185/08, conv. nella legge n.2/2009, ha esteso anche ai contributi previdenziali ed assistenziali la possibilità della transazione fiscale e ha previsto nell'art. 32 IV comma l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione nonché per stabilire i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. In esecuzione di tale previsione è stato emanato il D.M. 4/8/2009 il quale, per quanto qui rileva, ha previsto per i crediti contributivi, ai sensi dell'art 3 , che la proposta di concordato preventivo, per poter essere accettata dagli enti previdenziali ed assistenziali, deve prevedere, per quanto rileva nel presente procedimento: a) il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778 n.1 cc), dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL e il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS e INAIL. Orbene tale decreto ha

valore di regolamento adottato in forza di norma di legge e ha specificato e integrato l'art. 182 ter lf. Come già osservato sul punto da una parte della giurisprudenza di merito che si condivide (ved. Tribunale di Roma, 2/8/2010, Il Caso.it) deve ritenersi che tali disposizioni regolamentari, in particolare quelle che pongono dei precisi limiti di ammissibilità della domanda di transazione fiscale avente ad oggetto crediti previdenziali ed assistenziali, non possono essere considerate mere "norme di azione", ossia rivolte alle sole amministrazioni pubbliche interessate, per imporre un certo voto nell'ambito del concordato, ma sono vere e proprie norme imperative che impongono, in funzione dell'*interesse pubblico* sotteso, dei precisi limiti all'imprenditore che proponendo un concordato preventivo, oltre ad un pagamento parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, intenda ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria e la definizione del contenzioso anche relativamente ai debiti previdenziali. Tale conclusione appare del tutto logica e coerente, in quanto sarebbe senza senso consentire all'imprenditore di proporre ad un creditore "ente pubblico" ciò che l'ente stesso, per un espresso divieto, non potrebbe accettare per norma di regolamento. Deve ritenersi in definitiva che se il legislatore, pur offrendo il vantaggio del citato "consolidamento" del debito dell'imprenditore, ha ritenuto di stabilire dei limiti, seppur con regolamento, alla possibilità di pagare parzialmente i crediti in questione nell'ambito di un concordato preventivo (o di un accordo di ristrutturazione ex. art. 182 bis lf), ciò è stato deciso per un evidente interesse pubblico connesso alla gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Sarebbe illogico, prima porre a detti enti, eviden-

temente per fini pubblicistici, il divieto di dare il consenso a determinate condizioni e poi lasciare la soddisfazione di tale interessi pubblici alla decisione della maggioranza dei creditori ammessi al voto che, invece, è espressione di interessi privati.

Ora, posto che per tali crediti la proposta di concordato preventivo, ad avviso del Collegio, deve conformarsi alle previsioni del citato decreto ministeriale, il concordato proposto dalla A, del cui piano fa parte integrante la transazione fiscale, non è neppure sotto tale profilo ammissibile. Anche accorpando tutti i crediti privilegiati, fittiziamente scissi dal proponente in una quota indistinta del 50% pagata integralmente e della restante quota pagata nella percentuale del 14,29%, in ogni caso non si rispettano le sopra indicate prescrizioni del D.M del 2009, sia per la parte privilegiata che per la parte chirografaria (minimo 30%) di INPS e INAIL;

Poichè dalla stessa proposta di concordato emerge che la società ricorrente, in liquidazione, con gli elementi attivi del patrimonio, non è neppure in grado di soddisfare integralmente i creditori privilegiati, sicché appare evidente che la società ricorrente versa in una vera e propria situazione di insolvenza (da intendersi per le società in liquidazione come da Cass. 14/10/09 n.21834) piuttosto che in una situazione di semplice crisi temporanea, prodromica alla stessa, in accoglimento delle istanze di fallimento depositate prima del deposito della domanda di concordato (E spa e F Spa), per le quali è già stata effettuata la convocazione del debitore, viene pronunciata separata sentenza dichiarativa di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale,

dichiara inammissibile la domanda di concordato, come modificata con memoria depositata il 6/6/11, della A S.r.l. con sede in G.

Si comunichi al ricorrente.

Così deciso in camera di consiglio il 10/6/2011.

Il Giudice delegato
(dott. Mimma Grisafi)

Il Presidente
(dott. Alessandra Bottan Griselli)